

Studio Legale NOVIELLO
Via A. Diana, 45- 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Cell. 3489130210 – Fax 081.18906491 – tel. 08118906296

P.IVA 03711250617

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per la sig.ra Conte Vincenza, nata il 08 agosto 1988 a Maddaloni, c.f. **CNTVCN88M48E791N**, rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce sul presente atto dall'Avv. Bernardino Noviello (p. iva 03711250617; c.f. **NVL BNR 77P29 B963M**) e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via A. Diana n. 45; **dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito al fax n. 081.18906491 o indirizzo pec: avv.noviello@pec.it, come per legge.**

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rapp.te p.t.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI**, in persona del legale rapp.te p.t.
- **LICEO STATALE "LAURA BASSI"** in S. Antimo (NA), in persona del legale rapp.te p.t.

- resistenti -

- tutti I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE per l'insegnamento scuole secondarie di II grado dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, valide per gli anni 2020/2022, nonché di tutti i docenti che sono stati convocati con decreto prot. n. 21215 del 11.11.2021 per le supplenze in sostituzione della docente Conte Vincenza.

potenziali resistenti -



**PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE
DISAPPLICAZIONE EX ART. 63 DLGS. 165/2001**

- A. del decreto di annullamento degli incarichi a tempo determinato del personale docente dalla graduatoria provinciali (GPS) di I fascia a.s. 2021/2022 prot. n. 0020689 del 03.11.2021 emesso dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli;
- B. unitamente al decreto di annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato come personale docente sostegno, a seguito dell'annullamento della graduatoria provinciali (GPS) di I fascia, di cui al punto A, disposto dalla dirigente dell'Istituto Liceo Statale "Laura Bassi" avente prot. n. 7913/2021;
- C. delle convocazioni avvenute con decreto prot. n. 21215 del 11.11.2021;
- D. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e quindi anche di ogni provvedimento richiamato in quelli sopra indicati sub A, B e C.

FATTO

- la sig.ra Conte Vincenza presentava domanda d'inserimento nelle graduatorie GPS di I fascia per il biennio 2020-2022 per il personale Docente per la provincia di Napoli;
- la stessa presentava domanda di inserimento in I fascia nelle graduatorie GPS a seguito di sentenza del TAR Lazio Roma n. 4020/2018, che gli riconosceva il diritto di essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo ed istituto per il personale docente oggi denominate GPS (Graduatorie Provinciali Scolastiche I Fascia): *"...Tanto premesso, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (da ultimo, sent. n.3076/2018), nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP prima dell'emanazione del D.M. n.249/2010, con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola*



secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art. 2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP.

- Che a seguito di tale inclusione, in data 29.10.2021, veniva convocata con decreto n. 20450 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli per una supplenza al Liceo Statale "Laura Bassi" di S. Antimo (NA), fino al termine delle attività didattiche, con profilo professionale di docente di sostegno;
- In data 03.11.2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Napoli, emette nuovo decreto il n. 0020689 che provvede a revocare le convocazioni di cui sopra;
- Il tutto con la seguente motivazione: *"PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni dirigenti scolastici e docenti inseriti nelle graduatorie GPS della provincia di Napoli, evidenziando anomalie nella convocazione del 29.10.2021; VERIFICATA la fondatezza delle situazioni evidenziate e ravvisata la necessità di assicurare la regolarità delle operazioni, vanificata da un accertato errore di trasposizione, in sede informatica, da una fascia all'altra, dei nominativi interessati da pronunce giurisdizionali sfavorevoli"* che non trova nessuna ragion d'essere alla luce del fatto che nessuna pronuncia giurisdizionale sfavorevole è stata emessa nei confronti della docente ricorrente.
- In quanto la sentenza del TAR Lazio Roma n. 4020/2018 che ha riconosciuto il diritto della docente Conte Vincenza di essere inserita nelle graduatorie provinciali I fascia, seppur appellata davanti al Consiglio di Stato non ha ottenuto nessun provvedimento di sospensione;



- Che a seguito dell'annullamento delle convocazioni di cui sopra in data 11.11.2021 venivano pubblicate nuove convocazioni con decreto prot. n. 21215, che ledevano il diritto soggettivo dell'odierna ricorrente che vedeva annullarsi la proposta di contratto a tempo determinato e vedeva riassegnata la propria supplenza ad una nuova docente che si trovava in graduatoria al di sotto della stessa;
- È da precisare che tali provvedimenti appaiono assurdi ed illogici considerato che, l'odierna ricorrente, ha predisposto la domanda così come richiesto dal Ministero dell'Istruzione nella redazione della domanda stessa e così come precisato nella circolare del 5 settembre 2020, prot. n. 26841 del 05.09.2020 alla pag. 4, che si allega agli atti, dove il Ministero disciplina l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/22, viene chiarito in maniera più dettagliata: “Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto...”, pertanto il Ministero ha predisposto l'inserimento nella I fascia di coloro che hanno un provvedimento cautelare e/o una sentenza favorevole, diversamente da quando posto in essere delle amministrazioni che hanno emesso i provvedimenti impugnati il Ministero ha autorizzato l'inserimento nella I fascia delle graduatorie.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 – CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA'.



Anche alla luce delle considerazioni svolte in narrativa, appare palese l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie incrociate sostegno riguardanti le convocazioni del personale docente, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale.

Invero, l'Amministrazione con il provvedimento in oggetto si limita unicamente ad affermare che *verificata la fondatezza delle situazioni evidenziate e ravvisata la necessità di assicurare la regolarità delle operazioni, vanificata da un accertato errore di trasposizione, in sede informatica, da una fascia all'altra, dei nominativi interessati da pronunce giurisdizionali sfavorevoli*, che non trova nessuna ragion d'essere alla luce del fatto che nessuna pronuncia giurisdizionale sfavorevole è stata emessa nei confronti della docente ricorrente.

Ebbene, tale scarna e generica affermazione, in mancanza di riferimenti ad accertamenti concreti disposti dagli organi competenti, ed in assenza di specifica indicazione delle reali ragioni di esclusione dalla graduatoria de quo, si risolve in una mera formula di stile, la quale non consente all'interessato di conoscere le ragioni di fatto e di diritto in relazione alle quali l'Amministrazione si è determinata per l'adozione della misura sanzionatoria, e senza tener conto delle disposizioni poste dal MIUR, che nella domanda di inserimento nella graduatoria I fascia ha consentito l'inserimento a coloro che hanno pronunce giurisdizionali favorevoli.

Tale omissione, integra una chiara violazione dell'art. 3 della L. 241/90, il quale dispone che tutti i provvedimenti amministrativi siano sorretti da adeguata motivazione, si da rendere chiaro l'iter logico giuridico che ha caratterizzato la fase istruttoria che precede l'emissione del provvedimento finale.

Consolidata giurisprudenza sul punto stabilisce infatti: *“La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un*



atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni...ciò che si richiede perché l'atto sia posto a riparo da censure concernenti la parte motivata, è che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche”(Cfr, ex plurimis,. Cons. St., Sez.V, 07.04.2004, n.1969)

Ed ancora: *“l'imposizione all'Amministrazione dell'obbligo di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento amministrativo, prevista dall'art. 3 L. 7 agosto 1990 n.241, non è fine a se stessa, ma è correlata al principio secondo il quale la piena conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono non soltanto incidente nella propria sfera giuridica, ma anche l'atto lesivo della stessa”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sent. N. 6 del 18.01.2005).

2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Avendo la ricorrente ricevuto proposta di assunzione a tempo determinato, poi annullata con i provvedimenti di cui sopra, aveva acquisito un diritto a svolgere la supplenza coma da convocazione.

Pertanto, ogni eventuale provvedimento per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può prevedere l'inefficacia di tale diritto o subordinare l'efficacia ad un onere, peraltro senza indicare le necessarie modalità a tutela del principio dell'affidamento, quindi, dovrebbe ritenersi illegittima per violazione degli art. 3 e 97 della Cost., sia perché ha predisposto l'inefficacia di un diritto già acquisito sia perché non ha disposto forme adeguate di informazione per coloro che erano già inclusi nelle graduatorie



GPS I fascia per gli anni scolastici 2020/2022 e che per tali disposizioni disposte a seguito di sentenza favorevole erano tenuti, all'inserimento in graduatoria.

In ogni caso non c'è dubbio, che un provvedimento che contravvenendo ad una sentenza favorevole, possa prevedere l'esclusione dei docenti già inclusi nelle graduatorie stesse, sia quanto meno illogica.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 60/2020 – CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA'.

Come già precisato in narrativa la docente Conte Vincenza aveva dichiarato nella propria domanda di essere già inserito nelle graduatorie di II fascia della precedente domanda per il triennio 2017/2020 a seguito di sentenza del TAR Lazio Roma n. 4020/2018, che aggiornate per il biennio 2020/2022 sono state denominate GPS (Graduatorie Provinciali Scolastiche I Fascia): *“...Tanto premesso, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (da ultimo, sent. n.3076/2018), nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP prima dell’emanazione del D.M. n.249/2010, con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP...”*, pertanto a seguito del suddetto aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2020/2022 la stessa presentava inserimento in I fascia così come predisposto dal Ministero dell'Istruzione nella redazione della domanda stessa e così come precisato nella circolare del 5 settembre 2020, prot. n. 26841 del 05.09.2020, che ha predisposto l'inserimento nella



I fascia di coloro che hanno un provvedimento cautelare e/o una sentenza favorevole, riconoscendo pertanto la traslazione di tale diritto dalle vecchie graduatorie alle nuove, diversamente da quando hanno predisposto le amministrazioni che hanno emesso i provvedimenti impugnati il Ministero ha autorizzato l'inserimento nella I fascia delle graduatorie.

Pertanto le Amministrazioni resistenti avrebbero dovuto emettere tali provvedimenti solo nel caso di rigetto del ricorso in questione e non solo per una interpretazione soggettiva della sentenza stessa che esula dalle competenze e/o conoscenze giuridiche delle amministrazioni stesse.

Infatti, è indubbio che la sentenza del TAR Lazio Roma la n. 4020/2018 emessa in favore dell'odierno ricorrente gli riconosca il diritto di essere inserito nella I fascia delle GPS del personale docente per il biennio 2020/2022, così come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'Istruzione del 5 settembre 2020, prot. n. 26841 del 05.09.2020 che riconosce l'inserimento nelle suddette graduatorie a seguito provvedimento giudiziale favorevole.

Quindi il Ministero sottolinea come l'efficacia dell'inserimento con riserva, conseguito a suo tempo (ossia relativamente alle graduatorie 2017/20) debba essere mantenuta nelle Graduatorie GPS e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia costituite in base all'OM n. 60/2020 fino a quando non interverrà la sentenza che definirà il contenzioso.

4. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO EX ARTT. 7 e 8 LEGGE 241 DEL 07.08.1990.

Inoltre, l'amministrazione resistente ha violato ampiamente le norme sul procedimento amministrativo, in quanto ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, l'inizio del procedimento va comunicato ai soggetti nei cui confronti è destinato il provvedimento



finale. Nel caso in esame mai il Ministero ha dato notizia alla ricorrente dell'esistenza del relativo procedimento amministrativo la quale si è visto notificare decreto di rettifica della graduatoria (Cons. di Stato sez. VI, 21/01/2015 n. 221).

Infatti, tali provvedimenti, decreto di esclusione della graduatoria, sono consentiti solo nel caso di dichiarazioni non veritiere dell'aspirante supplente docente per cui, occorre dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l'ammissione. Diversamente dovrà essere comunicato l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 241/1990.

Pertanto nel caso in esame l'Amministrazione resistente era tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 241/1990, in quanto la docente Conte non ha rilasciato dichiarazioni non veritiere ma ha dichiarato nella domanda per le graduatorie docenti per il biennio 2020/2022 quanto effettivamente contenuto nelle disposizioni del D.M. 60/2020, in quanto sono stati inseriti, relativamente alla voce "titolo di accesso" esattamente i provvedimenti giudiziali favorevoli.

Quindi l'esclusione diretta è contemplata solo ed esclusivamente quando vengano rilasciate dichiarazioni non veritiere così come confermato dall'orientamento giurisprudenziale in materia. Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. VI, 21/01/2015 n. 221, secondo cui l'Amministrazione ha operato correttamente e non in maniera contraddittoria poiché ha deciso di escludere l'attuale appellante dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze e dalla graduatoria, ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 per mancanza dei requisiti richiesti, accertata obiettivamente, mancanza che ha prodotto pure la decadenza dei benefici conseguiti in base alla dichiarazione risultata non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000.

In base all'art. 75 DPR n. 445/00 la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale



disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni.

Inoltre, l'art. 75, comma 11, del DPR n. 445/00, prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante (in tal senso anche il Consiglio di Stato, sent. n. 2447 del 27.04.2012).

Inoltre, l'Amministrazione ha l'obbligo di svolgere verifiche sulla veridicità delle circostanze oggetto di dichiarazione ex art. 46 cit., ogni qual volta abbia dei "fondati dubbi" sull'autenticità di queste, nonché l'obbligo di prendere i provvedimenti consequenziali, come la sospensione o la decadenza dai benefici conseguiti in base alle predette dichiarazioni di cui sia stata accertata la non veridicità (v. ad es. Consiglio di Stato sent. n. 1385 del 15-03-2006, o Cass. n. 19364 del 22-09-2011).

Pertanto nel caso in esame l'Amministrazione resistente era tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 241/1990, ed avviare l'accertamento del caso in quanto la docente non ha rilasciato dichiarazioni non veritiere ma ha inserito nella domanda per le graduatorie GPS per il biennio 2020/2022 il provvedimento giudiziale favorevole.

Sul fumus boni iuris

Viene contestata la veridicità delle circostanze di fatto poste a fondamento del licenziamento disciplinare, nonché la legittimità del licenziamento medesimo, data la non rispondenza della sanzione disciplinare inflitta alla previsione, del dettato normativo, sopra richiamato, con conseguente difetto di proporzionalità, difetto di immediatezza della contestazione, nonché inammissibilità della sommatoria di condotte non previamente contestate a fini sanzionatori: per tali circostanze appare palese il primo dei due elementi necessari per la concessione della tutela cautelare, cioè il *fumus boni iuris*.



Sul periculum in mora

Parimenti sussistente è il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dal mancato accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto a seguito del depennamento dalle convocazioni, oggetto dell'odierna impugnazione, la stessa ha perso la possibilità di poter svolgere la supplenza così come predisposta e avrebbe minori chance di essere convocato per le supplenze successive in quanto verrebbe superato da tutti coloro che sono presenti nelle graduatorie di I fascia, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta, chiede accogliersi le seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

IN VIA CAUTELARE:

emettere, *inaudita altera parte* ovvero all'esito della comparizione delle parti da fissarsi nel minor tempo possibile, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., a tutela dei diritti e delle domande di cui al ricorso, i provvedimenti di urgenza che riterrà più opportuni e disapplicare i provvedimenti impugnati per assicurare l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nelle graduatorie per le supplenze nell'ambito provinciale del personale docente e di conseguenza la possibilità di accedere alla supplenza così come disposto ab origine.

NEL MERITO**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:**

- del decreto di annullamento degli incarichi a tempo determinato del personale docente dalla graduatoria provinciali (GPS) di I fascia a.s. 2021/2022 prot. n. 0020689 del 03.11.2021 emesso dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania



Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli ed il conseguente decreto prot. n. 21215 del 11.11.2021 che ha disposto le nuove convocazioni in danno della docente Conte;

- unitamente al decreto di annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato come personale docente sostegno, a seguito dell'annullamento della graduatoria provinciali (GPS) di I fascia, di cui al punto sopra, disposto dalla dirigente dell'Istituto Liceo Statale "Laura Bassi" avente prot. n. 7913/2021;
- per l'effetto, ordinare ai datori di lavoro, in persona del legale rapp.te p.t., al reintegro nel posto di lavoro spettante alla ricorrente;
- in sub-ordine condannare il datore di lavoro, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- nonché al riconoscimento giuridico del servizio svolto dal 29.10.2021 al 30.06.2022, come da contratto poi risolto;
- nonché condannare gli enti resistenti, in persona del legale rapp.te p.t., all'inserimento, della docente Conte Vincenza, nella I fascia nelle graduatorie GPS per il biennio 2020-2022 per il personale Docente per la provincia di Napoli;
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi l'esibizione di tutta la documentazione in originale, in possesso degli enti resistenti, con riserva di disporre ulteriori censure.



Con vittoria di spese competenze ed onorari più IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario.

La controversia introdotta dal presente atto riguarda la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, è di valore indeterminabile e la ricorrente dispone di un reddito familiare inferiore al triplo dell'importo stabilito dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (come da dichiarazione depositata, con copia del documento d'identità), quindi è esente dal pagamento del contributo.

Produzione come da foliaro.

San Cipriano d'Aversa lì 15 novembre 2021

Avv. Bernardino Noviello

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA

NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce all'atto di ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie Provinciali per le supplenze del personale docente della scuola secondaria di II grado per il biennio 2020/2022;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'eventuale annullamento delle convocazioni predisposte con decreto n. 21215 del 11.11.2021, sarebbero scavalcati in graduatoria e vedrebbero venir meno la propria supplenza per essere sostituiti dalla ricorrente;



- I controinteressati sono tutti i docenti iscritti nelle graduatorie scuole secondarie di II grado dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, valida per gli anni 2020/2022, ossia di tutti i docenti che sono stati convocati con decreto prot. n. 21215 del 11.11.2021 per le supplenze in sostituzione della docente Conte Vincenza.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione del grande numero dei destinatari inseriti nella proposta di supplenza;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio Di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione in gazzetta ufficiale appare oltremodo gravosa per l'odierna ricorrente;
- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, riconoscendo esplicitamente che: "*(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;*



applicando pertanto l'art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)" Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e sul sito dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania AT di Napoli;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura Generale dello Stato.

San Cipriano d'Aversa lì 15 novembre 2021

Avv. Bernardino Noviello

